

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 405/2011 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2011

**che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDURA

#### 1.1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1261/2010 <sup>(2)</sup> («il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata in data 15 febbraio 2010 dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell'Unione di determinate barre di acciaio inossidabile.
- (3) Come indicato al considerando 23 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze che si prestano per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2007 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

<sup>(1)</sup> GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

<sup>(2)</sup> GU L 343 del 29.12.2010, pag. 57.

#### 1.2. Fase successiva della procedura

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione di misure compensative provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a cercare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive. Se ritenute pertinenti, tutte le osservazioni orali e scritte inviate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione.

- (5) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si è voluta l'imposizione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinate barre d'acciaio inossidabile originarie dell'India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Dopo la divulgazione delle presenti informazioni definitive, alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni.

#### 1.3. Parti interessate al procedimento

- (6) In mancanza di osservazioni riguardanti le parti interessate al procedimento, vengono qui confermati i considerando da 5 a 22 del regolamento provvisorio.

## 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto in esame

- (7) Si ricorda che, come afferma il considerando 24 del regolamento provvisorio, «il prodotto in esame» è definito barre di acciaio inossidabile (stainless steel bars and rods — SSB), semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, originarie dell'India, che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.
- (8) Un produttore esportatore in India sostiene che le SSB di sezione circolare inferiore a 80 mm ma al di fuori della fascia di tolleranza compresa tra H6 e H11 andrebbero escluse dall'inchiesta perché non rientrano nella gamma del prodotto.

